

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2020
422/2020/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
ESSENZIALE BRINDISI SUD, PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1131^a riunione del 27 ottobre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel; (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 314/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 314/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 744/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 744/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 609/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2018/R/eel);
- il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 21 novembre 2016, prot. Autorità 34306, del 22 novembre 2016;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36019, del 5 dicembre 2016;
- la lettera dell’AGCM, datata 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 13 settembre 2018, prot. Autorità 25537, di pari data (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 16 giugno 2020, prot. Autorità 18978, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell’articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l’Autorità ha segnalato, all’AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- i procedimenti ex deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, avuto ad oggetto l’impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;
- a seguito della segnalazione dell’Autorità, l’AGCM, con il provvedimento 26176, ha disposto l’avvio di istruttoria, nei confronti, tra l’altro, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l’esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell’impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;

- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ex deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la lettera AGCM, l'omonima Autorità ha comunicato il provvedimento con il quale si sono resi obbligatori gli impegni che ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l'altro, che, in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell'impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni (di seguito: impegno 3);
- dagli impegni definitivi emerge che ENEL PRODUZIONE ha accettato anche l'eventuale applicazione del regime di reintegrazione a decorrere dal giorno 1 gennaio 2017;
- con la deliberazione 314/2017/R/eel, l'Autorità ha accolto, con riferimento all'impianto Brindisi Sud e limitatamente all'anno 2017 (a decorrere dall'1 gennaio del medesimo anno), l'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE, come integrata dall'impegno 3 presentato dallo stesso utente all'AGCM nell'ambito degli impegni definitivi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito: Corrispettivo);
- con la deliberazione 744/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo, ai sensi del comma 65.30 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), relativo al primo semestre dell'anno 2017 per l'impianto Brindisi Sud;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonima società ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2017, relativo all'impianto Brindisi Sud;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 609/2018/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo a ENEL PRODUZIONE, per l'anno 2017, in relazione all'impianto Brindisi Sud;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione omonima, Terna ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2017, i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2017.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE in relazione all'impianto Brindisi Sud per l'anno 2017, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Brindisi Sud, per l'anno 2017, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel MSD;

- l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 609/2018/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
- i ricavi figurativi per assenza di offerte, di cui al comma 65.3.1;
- i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
- i ricavi di cui al comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
- le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Brindisi Sud, per l'esercizio 2017, come comunicato da Terna con la prima comunicazione omonima, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud, il Corrispettivo per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto entro il giorno 30 novembre 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini